

**ESTRATTO PER RIASSUNTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO DEL 19 DICEMBRE 2024**

**DELIBERAZIONE N°29/2024**

OGGETTO: **Direttiva in tema di Contratto Integrativo Aziendale e di c.d. alternanza**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre, presso la sede della Fondazione in via Efisio Cao di San Marco snc, si è riunito il Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari

Risultano presenti (P) e assenti (A) i Signori:

Dott.	Mario Francesco Marchetti	Presidente	P
Dott.	Peppino Calledda	Consigliere	P
Dott.	Ferdinando Coghe	Consigliere	A
Avv.	Giandomenico Sabiu	Consigliere	P
M°	Nicola Colabianchi	Sovrintendente	P
Dott.	Paolo Luigi Rebecchi	Presidente del Collegio dei Revisori	A
Dott.ssa	Natalia Manca	Revisore	A
Dott.ssa	Cinzia Pala	Revisore	A

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Giuseppina Maria Monni.

**IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

*Visti*

- la Legge istitutiva delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche;
- lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
- il CCNL vigente per tutte le Fondazioni Lirico-Sinfoniche;
- il Contratto Integrativo Aziendale;

### *Premesso che*

il Consiglio d'indirizzo osserva:

- **Quanto al Contratto Integrativo Aziendale**

È noto che per i professori d'Orchestra (ma ormai anche per gli orchestrali privi di una tale qualifica) il CIA prevede che *l'orario di lavoro settimanale possa essere incrementato fino a 31 ore per un totale annuo di 30 ore. Tali ore eccedenti... saranno recuperate con la concessione di 20 giorni di riposo che saranno fruiti unitamente ai quattro previsti... per le festività soppresse*". Disposizione analoga concerne i maestri collaboratori per i quali, però, *"l'orario di lavoro settimanale può essere incrementato fino a 42 ore settimanali e le ore eccedenti.... saranno recuperate con la concessione di 20 giorni di riposo da concordare con la Direzione"*.

Le giornate di riposo dei professori d'orchestra sono, invece, fruiti con le seguenti modalità; due accorpamenti minimi di 6 giorni lavorativi su indicazione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze della programmazione, un ulteriore accorpamento di minimo 6 giorni disposto dalla Direzione; i restanti giorni sono disposti con fruizione giornaliera.

L'anomalia di siffatte disposizioni, che meriterebbero una rivalutazione in sede di stipulazione del nuovo CIA, balza all'evidenza; invero il periodo complessivo di giornate di riposo fruibili annualmente dai professionisti in argomento non trova riscontro in nessun'altra categoria di lavoratori dei settori pubblico e privato.

### *Ciò posto*

e ritenuto che il CIA deve trovare puntuale applicazione sia nell'interesse dei lavoratori che della Fondazione, si osserva che: **la disciplina, regolarità e congruità delle procedure idonee ad accertare la sussistenza dei presupposti per la concreta applicazione delle regole CIA deve essere puntualmente documentata in ciascuno dei provvedimenti che ne riconoscono la concreta applicazione; ciò in coerenza con i principi di legalità e trasparenza dell'azione di gestione, considerato che, nel caso di specie, sono implicate risorse finanziarie pubbliche.**

Le fasi del procedimento funzionali alle regole di applicazione del CIA attengono:

- alla valutazione delle **effettive esigenze** artistiche e/o operative (novità e complessità delle produzioni, difficoltà operative insorte non altrimenti prevedibili), con esclusione, quindi, di errori o carenze nella programmazione dell'attività, che hanno determinato il ricorso alle prestazioni straordinarie (in questi casi i lavoratori avranno diritto unicamente al riconoscimento delle ore straordinarie, compensate con i dovuti emolumenti economici, ma non, invece, con l'applicazione delle regole CIA);
- alla individuazione della persona di ciascun lavoratore che ha eseguito la prestazione, in ragione della sua qualifica professionale;
- ai necessari riscontri, da parte dei responsabili dei servizi, sull'effettivo svolgimento della prestazione straordinaria e della sua durata.

È evidente che i riposi compensativi (fino a 20 giorni), in quanto possono riguardare un numero non esiguo di dipendenti, costituiscono (unitamente all'improprio uso della c.d. "Alternanza") la causa principale della chiamata di personale esterno per esigenze, anche ordinarie, della produzione. Si

ricorda, in proposito, che le attività amministrative, artistiche e tecniche devono essere organizzate in modo da “assicurare il pieno utilizzo del personale a tempo indeterminato e limitare il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente a fronte di esigenze operative non altrimenti superabili, mentre l’impiego del personale esterno in misura superiore a carenze della dotazione organica si traduce in un aggravio di oneri finanziari con conseguenti responsabilità erariali”.

Tenuto conto del come è stato concepito il CIA, le giornate di “riposo compensativo” equivalgono, in toto alle ferie di cui il dipendente ha diritto dopo un periodo di effettivo lavoro. Perciò anche ai riposi CIA vanno applicate le medesime regole previste per le “ferie” e, in particolare, quella che prescrive che esse vanno godute nello stesso anno in cui maturano e, al più, nei sei mesi dell’anno successivo, quando, per cause imputabili al datore di lavoro, non sia stato possibile goderne nell’anno in cui sono maturate. Dunque non è ammessa alcuna ipotesi di “trascinamento” nel tempo sia delle ferie propriamente dette né del “riposo compensativo” CIA.

#### *Premesso altresì che*

il Consiglio d’indirizzo osserva:

- **Quanto all’Alternanza:**

che si tratta di istituto non previsto da norme primarie o secondarie dell’ordinamento e neppure dal CCNL o dal CIA. Per prassi consolidata l’istituto è applicabile ai professori d’orchestra (prime parti) dei Teatri lirico/sinfonici (ma, in questo Teatro, a quanto si è recentemente appreso, anche agli altri orchestrali).

Da anni, ormai, una tale prassi si è arbitrariamente sviluppata fino al punto di integrare un’ulteriore ipotesi di “riposo compensativo” da aggiungersi alle ferie e al riposo CIA. È ignoto con quali criteri sia possibile computare questa ulteriore specie di “riposo compensativo”, specialmente quando se ne considerino gli stravaganti risultati, che, in alcuni casi, portano alla conseguenza che una “Prima parte” presti la sua attività lavorativa per meno di 150 giorni l’anno, sebbene il lavoratore sia retribuito con 14 mensilità e gli siano riconosciuti l’indennità di presenza ed il premio di produzione. La verità è, però, che l’alternanza, correttamente intesa, non si sostanzia affatto in un “riposo compensativo” simile alle ferie, ma consiste, invece, in una “messa a disposizione” del lavoratore (prima parte) al quale, avendo egli eseguito l’obbligazione principale (ad es. quella di primo violino di spalla) non può essere chiesto, immediatamente dopo, di eseguirne un’altra di pari livello. La prima parte, tuttavia, è sempre tenuta, nell’interesse del Teatro, ad altra prestazione accessoria alla quale, per contratto, è pure obbligato (ad es. obbligo del secondo, del terzo, della fila, o alla esecuzione di altre produzioni accessorie che la Fondazione abbia inteso realizzare). In altri termini si ha “alternanza” quando all’obbligazione principale segue (si alterna) un’altra accessoria, cui il lavoratore è sempre tenuto per contratto. Chi è “a disposizione” è, perciò, regolarmente in servizio e deve eseguire, esattamente e tempestivamente, le legittime richieste della Fondazione.

#### *Tutto ciò premesso*

#### *Sentiti*

gli interventi del Presidente e dei Consiglieri;

con votazione unanime legalmente espressa;

## d e l i b e r a

1. di invitare il Sovrintendente ad adeguarsi alla seguente linea di indirizzo in tema di concreta applicazione del Contratto Integrativo Aziendale:

*“Voglia il Sovrintendente, con propria determinazione, disporre:*

- *che gli uffici competenti si attengano ad una attenta valutazione delle effettive esigenze artistiche/o operative (novità e complessità delle produzioni, difficoltà operative non previste né prevedibili), con esclusione, quindi, di errori o carenze nella programmazione dell'attività, che hanno determinato il ricorso alle prestazioni straordinarie;*
- *che sia individuata la persona di ciascun lavoratore che ha eseguito la prestazione straordinaria, in ragione della sua qualifica professionale;*
- *che i responsabili dei servizi si preoccupino di acquisire i necessari riscontri che attestino l'effettivo svolgimento della prestazione straordinaria e la relativa durata;*
- *che il “riposo compensativo CIA”, sia goduto dal lavoratore nel corso del medesimo anno nel quale è maturato, fatta salva l'eccezionale eventualità per la quale non sia stato possibile goderne entro quel termine per causa imputabile al datore del lavoro; in quest'ultima ipotesi “ferie” e “riposo compensativo” potranno essere goduti non oltre i 6 mesi successivi all'anno in cui sono maturati;*
- *che non sarà consentita qualunque ipotesi di “trascinamento” di “ferie e riposo compensativo” oltre i termini sopra ricordati;*
- *che le attività amministrative, artistiche e tecniche dovranno essere organizzate in modo da assicurare il pieno utilizzo del personale a tempo indeterminato, limitando il ricorso a personale esterno solo ed esclusivamente a fronte di esigenze operative non altrimenti superabili.*

2. di invitare il Sovrintendente ad adeguarsi alla seguente linea di indirizzo relativa alla concreta applicazione dell'istituto della c.d. “Alternanza”:

*“Voglia il Sovrintendente, con propria determinazione vincolante per gli Uffici della Fondazione:*

- *Statuire che “l'Alternanza” non prevede affatto, a favore delle “Prime parti” (o di qualsiasi altro componente dell'orchestra) il diritto ad un ulteriore “riposo compensativo” da congiungere alle ferie ed al riposo CIA, ma, invece, obbliga il dipendente, reduce dall'esecuzione dell'obbligazione principale, a porsi “a disposizione” del datore di lavoro per soddisfare le obbligazioni accessorie cui è pure vincolato”.*

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Giuseppina Maria Monni)



IL PRESIDENTE

(Dott. Mario Francesco Marchetti)

